

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3996

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CACCIA, ASTORI, ZOPPI, PERRONE, MELELEO, SAVIO,
ALBERINI, STEGAGNINI, DI RE, BONETTI, REBULLA,
RABINO, BAMBI, BATTISTUZZI, SCOVACRICCHI**

Presentata il 17 settembre 1986

Modifica alle tabelle II e III allegate alla legge
23 marzo 1983, n. 78, concernenti le indennità mensili
di aeronavigazione e di volo del personale militare

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fino all'entrata in vigore della legge 27 maggio 1970, n. 365, tutti i provvedimenti legislativi riguardanti l'indennità di aeronavigazione per paracadutisti attribuivano anche agli appuntati e carabinieri la misura unica prevista per il rimanente personale fino al grado di tenente incluso nonché le ulteriori maggiorazioni connesse con l'anzianità di servizio aeronavigante

Con la legge n. 365 del 1970, agli ufficiali e marescialli veniva attribuita una misura iniziale dell'indennità di lire 93 000 e ai sergenti maggiori e sergenti di lire 85 000, per gli appuntati e carabinieri, invece, veniva prevista una misura fissa di lire 45 000 non suscettibile di aumento per anzianità, a differenza di quanto previsto per gli altri gradi. Infine

la legge 23 marzo 1983, n. 78, relativa all'aggiornamento delle indennità operative del personale militare, ha equiparato gli appuntati ed i carabinieri ai militari di leva, fissando l'indennità di aeronavigazione in lire 160 000 per questi ultimi e in lire 80 000, cumulabili con l'indennità di istituto, per i primi.

Tale equiparazione mortifica i militari dell'Arma in servizio continuativo (appuntati) e/o a lunga ferma (carabinieri) in quanto si vedono messi sullo stesso piano di giovani militari di leva che certamente, data la breve durata del particolare impiego, non subiscono lo stesso logorio psico-fisico.

Il fatto che ai militari dell'Arma, impiegati nella specializzazione per lunghi periodi di tempo, non venga riconosciuto

l'incremento percentuale previsto in base all'anzianità di servizio, a differenza di quanto avviene per gli ufficiali ed i sottufficiali, costituisce grave sperequazione che non ha motivo di esistere ove si consideri che l'indennità di aeronavigazione per paracadutisti ha lo scopo di indennizzare il personale preposto alla specialità, parimenti esposto ai rischi ed alla usura psico-fisica connessa con la pratica dell'attività aviolancistica.

La recente decisione del Consiglio di Stato (Sezione IV) di rimettere alla Corte costituzionale gli atti relativi ad un ricorso nel senso presentato da due appuntati dei carabinieri paracadutisti, in quanto ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, rende ancor più

urgente la soluzione dell'annosa problematica.

Analoga situazione si è creata per l'indennità di volo prevista dall'articolo 6 della stessa legge n. 78 del 1983.

Per conseguire una equa attribuzione delle suddette indennità si rende necessario modificare le note poste in calce alle tabelle II e III annesse alla legge 23 marzo 1983, n. 78, inserendo anche i graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri tra i beneficiari dell'incremento percentuale previsto per l'anzianità di servizio.

A tale scopo è stata predisposta l'unita proposta di legge al cui onere finanziario, valutato in lire 27 milioni annui, si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La lettera *c)* delle note in calce alla tabella II annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78, è sostituita dalla seguente:

« *c)* Le misure mensili risultanti dalla presente tabella e quelle previste dall'articolo 5 della presente legge per i graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono aumentate del 20 per cento al compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di effettivo servizio aeronavigante ».

ART. 2.

1. La nota in calce alla tabella III annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78, è sostituita dalla seguente:

« Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 20 per cento al compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di servizio militare comunque prestato, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, comprese quelle devolute ai graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e Corpi di polizia di cui al secondo comma dell'articolo 6 della presente legge ».

ART. 3.

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 27 milioni annui, si provvede mediante imputazione della spesa sul capitolo n. 4501 del Ministero della difesa.